SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2007.

Disciplina tecnica della schedina concernente taluni concorsi a pronostici su base sportiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi che ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Viste le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, previste in scadenza al 30 giugno 2007 e stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione alla quale è stata data evidenza con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;

Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, i concorsi pronostici su base sportiva di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, altresì, necessario dover aggiornare la schedina di gioco, quale strumento di supporto fondamentale per informare la rete distributiva ed i giocatori, in funzione delle novità introdotte e dover stabilire formati di schedina adatti ai diversi concessionari, in considerazione delle esigenze tecnologiche degli stessi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco dette «uniche ed interoperabili» e delle schedine di gioco dette «omnia» dei concorsi a pronostici Totocalcio, il concorso abbinato «il 9», ed il Totogol.

Art. 2.

1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, «unica ed interoperabile» tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato ed i contenuti riportati negli allegati 1 e 2, e la schedina «omnia», con i formati e i contenuti riportati, per il Totocalcio e per il concorso abbinato «il 9», negli allegati 3 e 4 e, per il Totogol, negli allegati 5 e 6.

2. Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2007

Il direttore generale: TINO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

Totocalcio — Totogol

Concorso n° 63 del 10/06/2007

1	Albinoleffe	Bologna
2	Brescia	Cesena
3	Crotone	Vicenza
4	Genoa	Napoli
5	Juventus	Spezia
6	Lecce	Pescara
7	Modena	Frosinone
8	Piacenza	Triestina
9	Rimini	Mantova
10	Treviso	Arezzo
11	Verona	Bari
12	Monza	Pisa
13	Foggia	Avellino
14	Reggiana	Paganese

Pronostici per "Il 9"

Partecipo a "Il 9"

Per partecipare a "Il 9" marcare la casella corrispondente

Big Match. Sulla carta il campione sei tu.

ALLEGATO 2

Totocalcio — Totogol

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2. Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "Il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "Il 9".
Per partecipare al concorso "Il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata.
Il montepremi del concorso "Il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio. Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Come si vince a "Il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti di partecipazione
"Il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio e Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilità: "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o più gol.
Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+". Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 16.384. La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono cinque: 14, 13, 12, 11 e 10 (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª e/o 2ª categoria, i relativi montepremi si cumulano al JACKPOT del 14 del concorso successivo.
Premi precedenti di partecipazione
Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2. Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata. Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).

Premi precedenti di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincita, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).

Premi precedenti di partecipazione
"il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferic di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 5

ALLEGATO 6

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilità: "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o più gol.
Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+".
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 16.384.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono cinque: 14, 13, 12, 11 e 10 (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria).
In mancanza di vincite di 1ª e/o 2ª categoria, i relativi montepremi si cumulano al JACKPOT del 14 del concorso successivo.

Premi precedenti di partecipazione
Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Tabella di alcuni sviluppi di giocate

Quadruple	Triple	Doppie	Colonne	Euro
-	-	3	8	4
-	1	2	12	6
-	-	4	16	8
-	1	3	24	12
-	2	2	36	18
-	1	4	48	24
1	2	1	72	36
1	1	3	96	48
-	3	2	108	54
2	1	2	192	96
2	1	3	384	192
2	2	3	1152	576
1	1	7	1536	768
2	2	4	2304	1152

Con Totogol è quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

07A05778

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 giugno 2007.

Disciplina tecnica della schedina concernente la formula di scommessa a totalizzatore denominata «Big Match».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento generale delle scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi che ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Viste le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, previste in scadenza al 30 giugno 2007 e stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione alla quale è stata data evidenza con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;

Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, le scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match»;

Considerata l'opportunità di utilizzare, per la schedina di gioco, un supporto cartaceo per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Match»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto, altresì, necessario dover aggiornare la schedina di gioco, quale strumento di supporto fondamentale per informare la rete distributiva ed i giocatori, in funzione delle novità introdotte e dover stabilire formati di schedina adatti ai diversi concessionari, in considerazione delle esigenze tecnologiche degli stessi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco nonché i contenuti delle ricevute di partecipazione.

Art. 2.

1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate negli allegati 1 e 2. In particolare gli allegati 1 e 2 riportano, rispettivamente, le schedine di gioco per giocate semplici e le schedine di gioco per giocate sistemistiche. Il concessionario può predisporre, per entrambe le tipologie di schedina, versioni contenenti il palinsesto di gioco oppure versioni omnia, ossia senza palinsesto.

2. Il concessionario nel caso utilizzi prevalentemente schedine omnia, avrà cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il palinsesto di ciascuna scommessa «Big Match».

3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, così come definiti all'art. 4 del decreto direttoriale prot. n. 2004/64770/COA/UDC di approvazione dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match», sono uguali per tutti i concessionari.

2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, così come definiti all'art. 5 del decreto direttoriale prot. n. 2004/64770/COA/UDC di approvazione dei requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Match», devono essere uguali per tutti i concessionari.

3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2007

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO 1

SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SEMPLICI
A) CON PALINSESTO

scommessa n° 63 - partite del 10.06.07

GRUPPO 1 — 3 su 6

1	X	2	Brescia	Cesena	1	X	2
1	X	2	Crotone	Vicenza	1	X	2
1	X	2	Juventus	Spezia	1	X	2
1	X	2	Lecce	Pescara	1	X	2
1	X	2	Piacenza	Triestina	1	X	2
1	X	2	Treviso	Arezzo	1	X	2

GRUPPO 2 — 3 su 6

1	X	2	Albinoleffe	Bologna	1	X	2
1	X	2	Modena	Frosinone	1	X	2
1	X	2	Rimini	Mantova	1	X	2
1	X	2	Verona	Bari	1	X	2
1	X	2	Monza	Pisa	1	X	2
1	X	2	Foggia	Avellino	1	X	2

GRUPPO 3 — 1 su 3

Genoa — Napoli

1-0	2-0	2-1	3-0	3-1	3-2
0-0	1-1	2-2			A
0-1	0-2	1-2	0-3	1-3	2-3

1-0	2-0	2-1	3-0	3-1	3-2
0-0	1-1	2-2			A
0-1	0-2	1-2	0-3	1-3	2-3

Reggiana — Paganese

1-0	2-0	2-1	3-0	3-1	3-2
0-0	1-1	2-2			A
0-1	0-2	1-2	0-3	1-3	2-3

1-0	2-0	2-1	3-0	3-1	3-2
0-0	1-1	2-2			A
0-1	0-2	1-2	0-3	1-3	2-3

Potenza — Benevento

1-0	2-0	2-1	3-0	3-1	3-2
0-0	1-1	2-2			A
0-1	0-2	1-2	0-3	1-3	2-3

1-0	2-0	2-1	3-0	3-1	3-2
0-0	1-1	2-2			A
0-1	0-2	1-2	0-3	1-3	2-3

VOLTE

2	5	10	20	2	5	10	20

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SEMPLICI
B) OMNIA

GRUPPO 1 3 su 6

1 X 2	Partita 1	1 X 2
1 X 2	Partita 2	1 X 2
1 X 2	Partita 3	1 X 2
1 X 2	Partita 4	1 X 2
1 X 2	Partita 5	1 X 2
1 X 2	Partita 6	1 X 2

GRUPPO 2 3 su 6

1 X 2	Partita 1	1 X 2
1 X 2	Partita 2	1 X 2
1 X 2	Partita 3	1 X 2
1 X 2	Partita 4	1 X 2
1 X 2	Partita 5	1 X 2
1 X 2	Partita 6	1 X 2

GRUPPO 3 1 su 3

	Partita 1	
1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2		1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2
0-0 1-1 2-2 A		0-0 1-1 2-2 A
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3		0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3
	Partita 2	
1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2		1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2
0-0 1-1 2-2 A		0-0 1-1 2-2 A
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3		0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3
	Partita 3	
1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2		1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2
0-0 1-1 2-2 A		0-0 1-1 2-2 A
0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3		0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3

ALLEGATO 2

SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SISTEMISTICHE
A) CON PALINSESTO

scommessa n° 1 - partite del 19-12-04

GRUPPO 1 3 su 6

1	Fiorentina	Chievo	1 X 2
2	Inter	Brescia	1 X 2
3	Roma	Parma	1 X 2
4	Udinese	Lazio	1 X 2
5	Ternana	Pescara	1 X 2
6	Treviso	Catanzaro	1 X 2

GRUPPO 2 3 su 6

1	Bologna	Reggina	1 X 2
2	Siena	Livorno	1 X 2
3	Arezzo	Perugia	1 X 2
4	Bari	Modena	1 X 2
5	Triestina	Torino	1 X 2
6	Verona	Vicenza	1 X 2

GRUPPO 3 1 su 3

1	Lecce Sampdoria	1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 0-0 1-1 2-2 A 0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3
2	Genoa Empoli	1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 0-0 1-1 2-2 A 0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3
3	Liverpool Newcastle Utd	1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 0-0 1-1 2-2 A 0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3

VOLTE 2 5 10 20

Pubblicità

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SISTEMISTICHE
B) OMNIA

GRUPPO 1	3 su 6	
1	Partita 1	① Ⓧ ②
2	Partita 2	① Ⓧ ②
3	Partita 3	① Ⓧ ②
4	Partita 4	① Ⓧ ②
5	Partita 5	① Ⓧ ②
6	Partita 6	① Ⓧ ②

GRUPPO 2	3 su 6	
1	Partita 1	① Ⓧ ②
2	Partita 2	① Ⓧ ②
3	Partita 3	① Ⓧ ②
4	Partita 4	① Ⓧ ②
5	Partita 5	① Ⓧ ②
6	Partita 6	① Ⓧ ②

GRUPPO 3 1 su 3

1 Partita 1 — 1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 / 0-0 1-1 2-2 A / 0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3

2 Partita 2 — 1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 / 0-0 1-1 2-2 A / 0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3

3 Partita 3 — 1-0 2-0 2-1 3-0 3-1 3-2 / 0-0 1-1 2-2 A / 0-1 0-2 1-2 0-3 1-3 2-3

ALLEGATO 2

C) RETRO DELLE SCHEDINE DI GIOCO

Come si gioca

La scommessa Big match consiste nell'esprimere un pronostico su 7 partite di calcio scelte dai 3 gruppi presenti nel palinsesto. Per completare un'unità di scommessa è necessario scegliere 3 partite nel Gruppo 1, 3 partite nel Gruppo 2 e 1 partita nel Gruppo 3.

Per le partite scelte nei primi due gruppi, il pronostico viene espresso con il tradizionale "1", "X", "2". Per la partita scelta nel terzo gruppo il pronostico si riferisce al risultato esatto, scelto tra sedici alternative: "0-0", "1-0", "0-1", "1-1", "2-0", "0-2", "2-1", "1-2", "2-2", "3-0", "0-3", "3-1", "1-3", "3-2", "2-3", "altro". L'esito pronosticabile "altro" include tutti i risultati esatti diversi da quelli indicati precedentemente.

La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è di 1 euro.

La giocata minima è di 2 unità di scommessa e quella massima di 5.832.

Come si vince

È prevista un'unica categoria di vincita per chi realizza 7 punti pronosticando esattamente gli esiti dei 3 eventi scelti nel Gruppo 1, dei 3 eventi scelti nel Gruppo 2 e dell'evento scelto nel Gruppo 3.

Giocate sistemistiche

Una giocata sistemistica si effettua contrassegnando un numero di esiti pronosticabili o di eventi superiore a quello necessario per completare un'unità di scommessa. Di seguito sono indicati alcuni esempi di sviluppi di giocate sistemistiche.

Gruppi 1 - 2

		Partite			
		3	4	5	6
doppie	triple	unità			
0	0	1	4	10	20
1	0	2	7	16	30
2	0	4	12	25	44
3	0	8	20	38	63
0	1	3	10	22	40
1	1	6	17	34	58
2	1	12	28	51	82
0	2	9	24	46	76
1	2	18	39	68	106
0	3	27	54	90	136
4	0	-	32	56	88
3	1	-	44	74	113
2	2	-	60	97	144
1	3	-	81	126	182
0	4	-	108	162	228
5	0	-	-	80	120
4	1	-	-	104	152
3	2	-	-	134	191
2	3	-	-	171	238
1	4	-	-	216	294
0	5	-	-	270	360
6	0	-	-	-	160
5	1	-	-	-	200
4	2	-	-	-	248
3	3	-	-	-	305
2	4	-	-	-	372
1	5	-	-	-	450
0	6	-	-	-	540

Unità totali giocata = unità "Gruppo 1" x unità "Gruppo 2" x numero pronostici "Gruppo 3"

La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e dei requisiti tecnici della scommessa, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 novembre 2004, esposto nei luoghi di vendita e consultabile sul sito internet www.aams.it

07A05779

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 22 giugno 2007.

Disciplina tecnica della schedina concernente la formula di scommessa a totalizzatore denominata «Big Race».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento generale delle scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi che ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Viste le concessioni per l'esercizio dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, previste in scadenza al 30 giugno 2007 e stipulate con i concessionari di cui alla graduatoria di selezione alla quale è stata data evidenza con il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003;

Viste le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevedono, tra i giochi oggetto di concessione con efficacia a partire dal 1° luglio 2007, le scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'art. 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1° febbraio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1° febbraio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che ha approvato i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Bici»;

Considerata l'opportunità di utilizzare un'unica schedina di gioco per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto», per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Bici» nonché di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco;

Ritenuto, altresì, necessario dover aggiornare la schedina di gioco, quale strumento di supporto fondamentale per informare la rete distributiva ed i giocatori, in funzione delle novità introdotte e dover stabilire formati di schedina adatti ai diversi concessionari, in considerazione delle esigenze tecnologiche degli stessi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro della schedina di gioco unica nonché i contenuti delle ricevute di partecipazione per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Auto Moto», per la scommessa a totalizzatore denominata «Big Race - Bici» nonché di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco.

Art. 2.

1. A partire dalla prima scommessa a totalizzatore «Big Race» indetta dopo la pubblicazione del presente decreto i concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina, interoperabile tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate negli allegati 1, 2 e 3. In particolare gli allegati 1 e 2 riportano, rispettivamente, le schedine di gioco per giocate semplici e le schedine di gioco per giocate sistemistiche. Il concessionario può predisporre, per entrambe le tipologie di schedina, versioni contenti il palinsesto di gioco oppure versioni omnia, ossia senza palinsesto.

2. Il concessionario avrà cura di esporre, in ogni punto di vendita della propria rete, il palinsesto di ciascuna scommessa «Big Race».

3. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, così come definiti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi all'approvazione dei requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore «Big Race - Auto Moto», «Big Race - Bici» nonché di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco, devono essere uguali per tutti i concessionari.

2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, così come definiti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi all'approvazione dei requisiti tecnici delle scommesse a totalizzatore «Big Race - Auto Moto», «Big Race - Bici» nonché di eventuali ulteriori scommesse a totalizzatore con medesime formule di gioco, devono essere uguali per tutti i concessionari.

3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2007

Il direttore generale: TINO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SEMPLICI

ALLEGATO 2

SCHEDINE DI GIOCO PER GIOCATE SISTEMISTICHE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 3

RETRO DELLE SCHEDINE DI GIOCO

Con questa schedina e' possibile giocare tutte le scommesse Big Race.
Di seguito sono riportate le modalità di gioco delle scommesse relative a gare automobilistiche e motociclistiche (Big Race Automoto) e ciclistiche (Big Race Bici).

SCOMMESSA "BIG RACE AUTOMOTO"

Come si gioca e si vince

Per le gare automobilistiche o motociclistiche, la scommessa consiste nel pronosticare, nell'esatto ordine di arrivo, i primi cinque concorrenti previsti dal palinsesto della scommessa.
E' prevista un'unica categoria di vincita per chi indovina il pronostico richiesto dalla scommessa.
La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa e' di 1 Euro.
La giocata minima e' pari a 2 Euro.

SCOMMESSA "BIG RACE BICI"

Come si gioca e si vince

Per le gare ciclistiche, la scommessa consiste nel pronosticare, nell'esatto ordine di arrivo, i primi tre concorrenti previsti dal palinsesto della scommessa.
E' prevista un'unica categoria di vincita per chi indovina il pronostico richiesto dalla scommessa.
La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa e' di 1 Euro.
La giocata minima e' pari a 2 Euro.

Palinsesto delle scommesse

Il palinsesto delle scommesse Big Race, pubblicato periodicamente presso i punti di vendita e sul sito internet www.aams.it, indica la gara (automobilistica, motociclistica o ciclistica) e l'elenco dei concorrenti oggetto di scommessa.

Sistemi

Con la schedina Big Race e' possibile effettuare anche giocate sistemistiche.
Chiedi al ricevitore le modalità di gioco oppure consulta il regolamento della scommessa presso il punto vendita o sul sito internet www.aams.it.

L'indicazione di un sistema puo' sviluppare un elevato numero di combinazioni

La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e dei requisiti tecnici delle scommesse, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 1 febbraio 2005, esposto nei luoghi di vendita e consultabile sul sito internet www.aams.it.

07A05780

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 maggio 2007.

Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed in particolare l'art. 10, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2006) concernente la modifica dell'allegato IV di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 concernente la protezione degli animali durante il trasporto ed in particolare l'art. 4;

Ritenuto necessario modificare l'allegato di cui al citato decreto ministeriale 4 maggio 2006 al fine, tra l'altro, di renderlo compatibile con le informazioni richieste per la documentazione di trasporto di cui al citato regolamento (CE) 1/2005;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il decreto del Ministro della salute del 4 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2006) è abrogato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 124

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Colore

N°……………………………

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. IV)

REGIONE………………………. A.S.L. …………………………

A) IDENTIFICAZIONE

Il sottoscritto…………………. in qualità di detentore degli animali della azienda sita in …..……………….……… Comune di…………………………………… Prov. ……….. codice aziendale IT ☐☐☐☐☐☐☐☐ registrata presso la ASL. N…………… di…………………………….. dichiara che i seguenti animali:

Specie	Categoria	N°	Contrassegno di identificazione degli animali o contenitori

Non sono sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misura di polizia veterinaria.
Dichiara altresì che gli animali sopracitati sono stati introdotti con regolare documentazione di accompagnamento e provengono da : - aziende identificate dai seguenti codici aziendali: IT ☐☐☐☐☐☐☐☐ IT ☐☐☐☐☐☐☐☐
- scambi o importazioni, scortati dalle certificazioni previste dagli artt. 17 o 19 del D.P.R. 587/93

B) DICHIARAZIONE PER IL MACELLO

Dichiara inoltre che gli animali destinati alla macellazione

1- ☐ NON SONO STATI TRATTATI O ALIMENTATI CON SOSTANZE DI CUI È VIETATO L'IMPIEGO
2- ☐ nei 90 giorni precedenti la data odierna ☐ dalla nascita
   a) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti sostanze di cui agli art. 4 e 5, del D.l.vo 16 marzo 2006, n. 158 ……………………………………………………………………
   b) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi ……………………………………………………………………………………
   c) ☐ NON SONO STATI ☐ SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali………………………………………………………………………………………
3- ☐ Sono stati osservati i previsti tempi di sospensione per i trattamenti con prodotti di cui al punto n°2.
4- ☐ Dichiara inoltre di allegare copia dell'elenco del trattamento recante firma del veterinario o dei veterinari prescrittori come previsto dal D.l.vo 16 marzo 2006, n. 158 e dal D.M. 28/5/92.

C) DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a: ☐ allevamento, ☐ mercato o fiera, ☐ stalla di sosta, ☐ pascolo, ☐ macello, ☐ altro
Codice : IT ☐☐☐☐☐☐☐☐
Denominazione……………………………….. Indirizzo. ……………………………………………………………

Addì…………………….. Il detentore degli animali……………………………………………………………………

D) TRASPORTO

Il sottoscritto (nome, cognome, ragione sociale)…………………………………………………………………..
Sito in . …………………………………… Comune di………………………………………..….. Prov………………
Conduttore del mezzo di trasporto……………………………………, Marca ………………………………………
Targa motrice ……………………………………… Targa rimorchio ………………………………………………
Autorizzazione al trasporto di animali n°……………………………rilasciata il……………………………………
Garantisce che gli animali suindicati sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.
Si attesta, inoltre, che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).
Data……………… Ora di partenza…………….. Durata prevista del viaggio……………………………………
Il trasportatore……………………………………………………………

E) ATTESTAZIONI SANITARIE

Il sottoscritto dichiara di aver visitato gli animali di cui sopra con esito FAVOREVOLE in data……/…../……
Attesta (*) che dagli atti di questo ufficio, l'azienda di provenienza è sotto controllo ufficiale con la seguente qualifica sanitaria e che gli animali sopraindicati sono stati sottoposti con esito negativo alle prove diagnostiche per:

Malattia	Data controllo capi			Data controllo allevamento			Qualifica allevamento		

(*) tale dichiarazione ha validità ……… giorni, rinnovabile ai sensi di legge.
Gli animali suindicati sono stati immunizzati contro…………………………………….. in data ………/………./………
☐ Osservazioni ☐ Dichiarazioni ☐ Prescrizioni ☐ Vincolo Sanitario

……
Addì…………………………… il Veterinario ufficiale………………………………………

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Note

Colore

Qualora non si utilizzi un modello già predisposto su carta colorata ma si voglia utilizzare un modello su carta bianca, nel riquadro in alto a sinistra | Colore | va indicato il diverso colore del modello (rosa – giallo – verde) a seconda della struttura di provenienza degli animali così come specificato dal DPR 317/96.

Numerazione

Il riquadro in alto a destra | N°………………………..….. | va compilato ai fini di attribuire ai documenti di provenienza una numerazione progressiva. La modalità di tale numerazione sarà stabilita dall'Autorità regionale o provinciale.

Identificazione delle strutture

I codici che identificano le varie strutture, sia di partenza che di arrivo degli animali, vanno indicati accuratamente nell'apposito riquadro previsto sul modello (Codice: IT □□□□□□□□) dopo aver barrato la tipologia della struttura (□ allevamento, □ mercato o fiera, □ stalla di sosta, □ pascolo, □ macello, □ altro). Qualora la struttura di destinazione sia un'azienda avicola a carattere non commerciale e che alleva fino ad un massimo di 250 capi non è obbligatorio riportare il codice aziendale della struttura di destinazione. Per quanto riguarda le strutture non specificate nel modello va barrata la voce "□ altro" indicando successivamente "denominazione" e "indirizzo".

Identificazione degli animali

Laddove richiesto dalla normativa di riferimento gli animali movimentati vanno correttamente riportati sul modello tramite la trascrizione del codice identificativo individuale di ogni animale. Non è ammessa alcuna forma di abbreviazione del codice identificativo, fatti salvi i casi in cui dopo aver trascritto per intero il primo codice identificativo l'eventuale abbreviazione non comprometta la chiara identificazione degli animali movimentati (per .es. IT06099018608 – 609-610-611-612). Qualora il numero degli animali movimentati non consenta di trascrivere tutti i codici nell'apposito spazio previsto sul modello è consentito allegare al modello un apposito elenco. Tale elenco dovrà riportare in alto a destra lo stesso codice del modello di trasporto e sarà controfirmato dal detentore degli animali, dal trasportatore e dal veterinario ufficiale che ha rilasciato l'attestazione sanitaria.

Completezza delle informazioni

Tutte le informazioni previste dal modello di trasporto devono essere fornite con estrema attenzione, in modo chiaro e completo in particolare per quanto riguarda le strutture di partenza e di destinazione degli animali, l'identificazione degli animali, gli eventuali trattamenti cui questi ultimi sono stati sottoposti e l'esatta identificazione del mezzo di trasporto. La firma del detentore apposta sotto il riquadro C è valevole per tutto quanto riportato nei riquadri soprastanti. Per quanto riguarda il n° di autorizzazione al trasporto di animali (riquadro D) si intende la numerazione progressiva attribuita dall'Autorità rilasciante l'autorizzazione ovvero il numero del protocollo.

Validità

Il presente modello è utilizzabile per la movimentazione di tutte le specie animali ad eccezione di volatili da cortile, conigli, selvaggina e ratiti da inviare al macello e per i quali si continua ad utilizzare il documento di accompagnamento al macello di cui al D.M. 11 febbraio 2003 (G.U. n. 96, del 26 aprile 2003). Il modello va compilato in quadruplice copia di cui una resta alla struttura che invia gli animali, una va mandata all'ASL di competenza su tale struttura mentre delle rimanenti due che accompagnano gli animali nel corso della movimentazione una resta alla struttura di destinazione ed un'altra va inviata all'ASL competente su quest'ultima.

La validità dell'attestazione sanitaria sarà specificata dal veterinario ufficiale sulla base delle normative di riferimento delle diverse malattie. In caso di attestazioni riguardanti più malattie dovrà tenersi conto della validità più breve. L'ultimo rigo disponibile prima della firma del veterinario può essere utilizzato per inserire specifiche osservazioni, dichiarazioni, prescrizioni, indicazioni di vincolo sanitario .

07A05754

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Macerata, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 10 maggio 2007, prot. 1105/U/AG/07, ha segnalato, per la giornata del 14 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Macerata a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale AGI di Macerata, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 30 maggio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A05753

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico della Spezia il giorno 8 giugno 2007, per l'intero orario di servizio, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI della Spezia ha comunicato - con nota prot. n. UP SP/746/07 del 5 giugno 2007, la chiusura sportelli al pubblico il giorno 8 giugno 2007, per l'intero orario di servizio, per assemblea personale.

La procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. n. 1102 del 13 giugno 2007 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 13 giugno 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A05723

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato il giorno 14 maggio 2007 per assemblea de personale dell'Ufficio.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05756

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena il giorno 14 maggio 2007 per assemblea del personale dell'Ufficio.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05757

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia il giorno 14 maggio 2007 per assemblea del personale dell'Ufficio.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05758

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa il giorno 14 maggio 2007 per assemblea del personale dell'Ufficio.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05759

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 giugno 2007.

Richiamo all'osservanza dei principi vigenti in materia di informazione, in tema di raccolta delle firme per la promozione dei *referendum* popolari, relativi a norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (Deliberazione n. 86/07CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 giugno 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;

Visto l'esposto pervenuto in data 6 giugno 2007 dal Comitato promotore dei *referendum* elettorali CO.R.EL. 2008 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana Spa (emittenti televisive Rai 1, Rai 2, Rai 3) e di R.T.I. - Reti Televisive Italiane (emittenti televisive Canale 5, Italia 1, Retequattro) per la violazione degli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112, relativamente all'informazione sulla raccolta delle firme per la promozione dei *referendum* aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 «testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Ritenuta l'importanza socio-politica dell'iniziativa referendaria in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase precedente allo svolgimento del *referendum* popolare che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e imparzialità;

Considerato che l'Autorità è chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rilevato, altresì, che il citato art. 7, comma 3, del testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

Considerato che i principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti trasmessi;

Considerato che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dalla società ISIMM Ricerche, relativi al periodo 23 aprile-8 giugno 2007 emerge una scarsa informazione diffusa dalle reti televisive nazionali sull'argomento del *referendum* in questione nelle edizioni quotidiane dei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, con il conseguente venir meno del principio della completezza dell'informazione sancito dalle richiamate disposizioni legislative;

Ritenuto, pertanto, l'opportunità di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti in ambito nazionale a garantire nei programmi di informazione uno spazio adeguato all'argomento della raccolta delle firme per la promozione dei *referendum* aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti in ambito nazionale sono richiamati a garantire nei programmi di informazione uno spazio adeguato all'argomento della raccolta delle firme per la promozione dei *referendum* popolari aventi ad oggetto alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza d imparzialità dell'informazione.

2. L'Autorità verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 14 giugno 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
BOTTI - INNOCENZI - LAURIA

07A05755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sevenel».

Estratto provvedimento UPC/II/3138 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: SEVENEL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0615/001/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche al rilascio e al termine del periodo di validità, con riferimento al controllo dei prodotti di degradazione 2 bromoestradiolo e 4 bromoestardiolo al livello di $\leq 0.6\%$ e $\leq 1.0\%$ rispettivamente utilizzando un nuovo metodo analitico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flucis».

Estratto provvedimento UPC/II/3139 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: FLUCIS.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0207/001/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo sito di produzione: «Schering Espana - CNA - Parque Tecnologico Cartuja '93 - Avda. Thomas A. Edison, s/n - 41092 Sevilla Spain».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05741

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Meloxicam Winthrop».

Estratto provvedimento UPC/II/3140 del 12 giugno 2007

Specialità medicinale: MELOXICAM WINTHROP.

Confezioni:

037322017/M - «7,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL;

037322029/M - «7,5 mg compresse» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322031/M - «7,5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322043/M - «7,5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322056/M - «7,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322068/M - «7,5 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322070/M - «7,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322082/M - «7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322094/M - «7,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322106/M - «7,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322118/M - «7,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322120/M - «7,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322132/M - «7,5 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322144/M - «7,5 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322157/M - «7,5 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322169/M - «7,5 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322171/M - «7,5 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322183/M - «15 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL;

037322195/M - «15 mg compresse» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322207/M - «15 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322219/M - «15 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322221/M - «15 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322233/M - «15 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322245/M - «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322258/M - «15 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322260/M - «15 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322272/M - «15 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322284/M - «15 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322296/M - «15 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322308/M - «15 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322310/M - «15 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322322/M - «15 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322334/M - «15 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037322346/M - «15 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0815/001-002/II/022.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Movicol».

Estratto provvedimento UPC/II/3141 del 12 giugno 2007

Specialità medicinale: MOVICOL.

Confezioni:

029851019/M - polvere OS 10 bustine 13,8 g;

029851021/M - polvere OS 20 bustine 13,8 g;

029851033/M - polvere OS 8 bustine 13,8 g;

029851045/M - polvere OS 50 bustine 13,8 g.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0131/001/R/002,UK/H/0131/001/II/032, UK/H/0131/001/IA/035.

Tipo di modifica: modifica stampati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 5.1, 6.1 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Modifica dell'indirizzo del titolare A.I.C. in Italia Norgine Italia s.r.l.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata in oggetto.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zyvoxid».

Estratto provvedimento UPC/II/3142 del 12 giugno 2007

Specialità medicinale: ZYVOXID.

Confezioni:

035410012/M - 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410024/M - 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410036/M - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410048/M - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410051/M - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410063/M - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml;

035410075/M - 1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

035410087/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410099/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410101/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410113/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410125/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410137/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410149/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410152/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410164/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410176/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410188/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410190/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410202/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410214/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 400 mg;

035410226/M - 1 blister da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410238/M - 1 blister da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410240/M - 1 blister da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410253/M - 1 blister da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410265/M - 1 blister da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410277/M - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410289/M - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410291/M - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410303/M - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410315/M - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410327/M - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410339/M - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410341/M - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film da 600 mg;

035410354/M - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0439/001-004/II/031, UK/H/0439/001-004/II/032.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 e 5.3.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05744

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Propofol B. Braun».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3143 del 12 giugno 2007

Specialità medicinale: PROPOFOL B. BRAUN.

Confezioni:

035911015/M - «1% emulsione iniettabile o per infusione» 5 fiale di vetro da 20 ml;

035911027/M - «1% emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 ml;

035911039/M - «1% emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino di vetro da 100 ml;

035911041/M - «1% emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini di vetro da 50 ml;

035911054/M - «1% emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini di vetro da 100 ml.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0185/001/II/018.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguenti modifiche al foglio illustrativo ed etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05745

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tamsulosina Farma 1».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3144 del 12 giugno 2007

Specialità medicinale: TAMSULOSINA FARMA 1.

Confezioni:

037009014/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037009026/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL,

037009038/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL,

037009040/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037009053/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037009065/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037009077/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037009089/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037009091/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037009103/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037009115/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

037009127/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in contenitore HDPE;

037009139/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule in contenitore HDPE;

037009141/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in contenitore HDPE;

037009154/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in contenitore HDPE;

037009166/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in contenitore HDPE;

037009178/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in contenitore HDPE;

037009180/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 capsule in contenitore HDPE;

037009192/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in contenitore HDPE;

037009204/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in contenitore HDPE;

037009216/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in contenitore HDPE;

037009228/M - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: Farma 1 S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0492/001/II/008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05746

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Proroga dello smaltimento delle scorte relative al medicinale «Oxycontin»

Estratto provvedimento n. 199 del 12 giugno 2007

Specialità medicinale: OXYCONTIN.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, lotti delle confezioni della specialità medicinale «Oxycontin»:

Confezioni:

034435014/M - 28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

034435026/M - 56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

034435038/M - 112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in blister;

034435040/M - 28 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

034435053/M - 56 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

034435065/M - 112 compresse a rilascio prolungato 10 mg in flacone;

034435077/M - 28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

034435089/M - 56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

034435091/M - 112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in blister;

034435103/M - 28 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

034435115/M - 56 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

034435127/M - 112 compresse a rilascio prolungato 20 mg in flacone;

034435139/M - 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

034435141/M - 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

034435154/M - 112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;

034435166/M - 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

034435178/M - 56 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

034435180/M - 112 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;

034435192/M - 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

034435204/M - 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

034435216/M - 112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;

034435228/M - 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

034435230/M - 56 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;

034435242/M - 112 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone.

Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni, a partire dal 21 giugno 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2943 del 26 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 marzo 2007 n. 69, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05747

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO

Avviso di adozione del «Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI)»

Si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto, con delibera n. 3 del 7 giugno 2007, ha adottato, ai sensi della legge n. 183/1989 e della legge n. 365/2000, il «Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI)».

Si precisa che dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le misure di salvaguardia di cui all'art. 5, commi 1 e 3, e all'art. 6 della precedente deliberazione n. 2 del 18 febbraio 2005, si applicano nelle aree a rischio individuate dal Piano stralcio oggetto del presente avviso.

Il Piano stralcio, completo della relativa documentazione, è depositato presso la segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino del fiume Tronto, Viale Indipendenza, 2 - 63100 Ascoli Piceno (tel. 0736/332949).

La delibera del comitato istituzionale n. 3 del 7 giugno 2007 e gli elaborati costituenti il Piano stralcio sono inoltre consultabili sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Tronto: www.autoritabacinotronto.it

07A05651

DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-148) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00